

N. 2950

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

—————

Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione
degli istituti di patronato e di assistenza sociale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sembra diffondersi la considerazione che i patronati siano agenzie quasi superate, testimoni di una concezione dello Stato assistenziale. Al contrario, i patronati hanno sempre garantito un prezioso servizio di tutela e consulenza verso milioni di lavoratori, e un indispensabile supporto nei confronti degli enti previdenziali.

Nel 1995, il 68 per cento delle domande di pensioni accolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato patrocinato dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. Nel 1994 risultano svolte - sulla base della campionatura dell'attività rilevata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le più recenti disposizioni che ne regolano il finanziamento (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764) - 1.658.000 pratiche pensionistiche in Italia e 215.000 pratiche all'estero. Si consideri che ad ogni pratica ne corrispondono altre ben più numerose che non sono rilevanti ai fini del finanziamento, ma che sono particolarmente significative per competenza e professionalità richieste (disoccupazioni, assegni familiari, indebiti, riscatti e prosecuzione volontaria, ricongiunzioni, gestioni delle posizioni assicurative, eccetera) e che continuano ad essere garantite gratuitamente.

Col presente disegno di legge si vogliono riformare ed innovare le norme che disciplinano il riconoscimento ed il funzionamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche in forza delle rinnovate esigenze di informazione e consulenza che abbracciano settori sempre più vasti della pubblica amministrazione. Cresce, infatti, la richiesta di riconoscimento, non puramente formale, di esigenze e di diritti che

non sempre trovano adeguati canali di rappresentazione, unitamente all'esigenza da parte di lavoratori e cittadini di contare di più nella società e di acquisire una cittadinanza effettiva e non solo formale.

Dunque, i patronati sono sollecitati a realizzare nuovi interventi di tutela e promozione del diritto, caratterizzandosi come difensori civici e come organismi di controllo e di intervento sul funzionamento dei servizi della previdenza, della sanità e del fisco.

È necessario muoversi nella direzione della diversificazione e dell'ampliamento della loro attività, accrescendo l'area di intervento di questi organismi senza scopo di lucro, enti privati con finalità di pubblica utilità, che si collocano di fatto tra i soggetti del terzo settore.

Per l'affermazione dei diritti sociali, dunque, non ci si può affidare solo a norme giuridiche, ma ad un'azione nuova e diversa dai patronati presenti diffusamente nel contesto territoriale ed in grado di garantire proposte, sollecitazioni, informazioni, forme diverse di tutela nei confronti di enti pubblici e privati.

La complessità dei rapporti quotidiani, il sovrapporsi delle competenze, lo stato di inefficienza della pubblica amministrazione, l'emergere di nuove povertà ed emarginazioni, impongono dunque la trasformazione e l'aggiornamento del ruolo dei patronati.

L'attività di patrocinio è volta a promuovere l'interesse individuale, ma al tempo stesso, si pone come momento di promozione sociale: infatti, le attività di tutela consentono di definire le proposte per correggere le incongruenze e le parzialità, per superare le insufficienze e anche per provocare cambiamenti e riforme.

Ripensare alla funzione dei patronati, in considerazione dei nuovi compiti richiesti dagli avvenuti cambiamenti nella società e nell'organizzazione dello Stato sociale, vuol dire evitare che gli stessi patronati siano concepiti come semplici appendici degli apparati amministrativi pubblici. Ciò che deve essere messo al centro della nuova normativa è la funzione di questi istituti che, accanto all'assistenza dei lavoratori e dei loro

aventi causa per il conseguimento delle «prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza», ivi comprese le forme di previdenza integrativa, deve prevedere la facoltà di esercitare la tutela dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione e realizzare una maggiore connessione tra i servizi resi e le trasformazioni del mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, detta i principi fondamentali e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 2.

(Natura giuridica e funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, costituiti e riconosciuti secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 sono persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela, con i relativi poteri di rappresentanza, in Italia ed all'estero, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti ed aventi causa, per il conseguimento delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione erogate da amministrazioni ed enti pubblici, ovvero da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

Art. 3.

(Attività di tutela)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'assistenza e la tutela:

a) per il conseguimento, in Italia ed all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse;

b) negli adempimenti connessi alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, ivi comprese quelle in materia di invalidità civile;

d) per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

2. Nel quadro dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, gli istituti di patronato e di assistenza sociale garantiscono l'ausilio ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa nei confronti dei datori di lavoro ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi derivanti dalle forme obbligatorie di previdenza sociale e della connessa responsabilità civile.

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presentare domanda e svolgere ogni altro atto per l'ottenimento delle prestazioni indicate nel comma 1, anche con riguardo alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. È fatto divieto ad agenzie private e a singoli procaccianti di esplicitare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui al comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, la suddetta ammenda può

presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera *d*), gli istituti di patronato e di assistenza sociale stipulano apposite convenzioni con enti e istituti pubblici e privati.

Art. 4.

(Attività di supporto alla pubblica amministrazione e alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono attività di servizio, di informazione e di segretariato sociale finalizzate a garantire la esigibilità di prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione a carattere nazionale, regionale e locale, e facilitare i rapporti dei cittadini con i medesimi, anche in riferimento alle norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per tali attività gli enti e le amministrazioni pubbliche interessate stipulano apposite convenzioni con gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con riferimento alle articolazioni organizzative di rappresentanza nazionale, regionale e provinciale dei medesimi.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

Art. 5.

(Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, in Italia ed all'estero, attività di informazione, servizio e assistenza tecnica rivolte ai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, a condizione che siano senza scopo di lucro, non contrastino con quelle indicate all'articolo 3 e siano finalizzate:

a) alla diffusione della conoscenza della normativa e delle prestazioni in materia di previdenza e assistenza complementare;

b) alla diffusione della conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di diritto di famiglia, ordinamento fiscale, diritto delle successioni, mercato del lavoro;

c) alla promozione dell'interesse dei cittadini e dei lavoratori ai problemi della previdenza, della sicurezza sociale e del risparmio;

d) allo sviluppo di rapporti ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, e al conseguimento dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo.

2. Tali attività sono svolte con riferimento ad appositi tariffari approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e assistenza sociale.

3. Ai fini dell'esercizio delle attività in materia di ordinamento fiscale di cui al comma 1, lettera b), gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale con le modalità previste dall'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. L'esercizio delle funzioni, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si esplica attraverso la divulgazione presso gli assistiti delle normative, delle condizioni economiche e degli strumenti tecnici riguardanti le prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, nell'ambito del mandato di cui all'articolo 3, comma 3, gli istituti di patronato e assistenza sociale sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni, previa stipula di apposite convenzioni con gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le linee guida cui le suddette convenzioni devono conformarsi.

Art. 6.

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta dagli enti di patronato e di assistenza sociale mediante apposite convenzioni con avvocati secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 11, anche in deroga all'articolo 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra fra le attività ammesse al finanziamento previsto dall'articolo 11, comma 1.

Art. 7.

(Soggetti promotori)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti soltanto su iniziativa di confederazioni sindacali di lavoratori o di associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite ed operanti da almeno cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui alla lettera e);

b) abbiano sedi proprie ed iscritti in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari necessari per la costituzione e l'avvio degli istituti medesimi;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali;

e) depositino presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alla domanda di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, un progetto dettagliato anche sotto il profilo finanziario e tecnico-organizzativo, per l'apertura delle sedi degli istituti stessi in almeno la metà delle regioni ed un terzo delle province del territorio nazionale.

2. Per le confederazioni e le associazioni operanti nella provincia autonoma di Bolzano si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1.

Art. 8.

(Costituzione e riconoscimento)

1. La costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7. Il riconoscimento è sospensivamente condizionato alla effettiva realizzazione, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento, del progetto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 ed il relativo provvedimento di accertamento è notificato all'istituto di patronato e di assistenza sociale nei successivi sessanta giorni. Qualora non si sia proceduto al definitivo riconoscimento per effetto della mancata realizzazione della predetta condizione, la confederazione o l'associazione promotrice non può presentare nuova domanda di riconoscimento entro il quinquennio successivo alla domanda precedente.

2. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale definitivamente riconosciuti sono iscritti nel registro delle persone giuridiche del tribunale ove hanno la sede legale e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di cui all'articolo 2.

3. Le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono operanti dopo l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si considerano approvate qualora lo stesso non formuli osservazioni nei sessanta giorni successivi alla data di notifica al Ministero stesso delle relative deliberazioni.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, già legalmente riconosciuti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di convalida del riconoscimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, documentando la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge. Entro sei mesi dalla data di cui al precedente periodo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accertata la corrispondenza con i requisiti di cui alla presente legge, concede il riconoscimento agli istituti richiedenti. Qualora sia accertata la non rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca del riconoscimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza si ritiene accolta.

5. Le confederazioni sindacali di lavoratori o le associazioni nazionali di lavoratori non aderenti alle predette confederazioni che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito, tramite convenzione con il medesimo. La convenzione sottoscritta deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre trenta giorni dalla data della stipulazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento, entro il mese di settembre di ciascun anno, una relazione sull'esame delle istanze di riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonchè sulle attività da questi svolte, sulle strutture preposte e sulle risorse impiegate. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale è svolta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esame delle istanze di riconoscimento.

Art. 9.

(Statuto)

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

- a) la confederazione sindacale di lavoratori o l'associazione nazionale di lavoratori che ne ha promosso la costituzione;
- b) la denominazione dell'istituto;
- c) la sede legale;
- d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
- e) gli organi amministrativi e di controllo;
- f) l'oggetto, rispondente alle finalità e alle funzioni previste dalla presente legge;
- g) l'assenza di fini di lucro.

2. Nello statuto deve, altresì, essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i soggetti assistiti, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Operatori)

1. Sono considerati operatori degli istituti di patronato e di assistenza sociale:

- a) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi, anche autonomi, promossi dai medesimi o dall'organizzazione promotrice o con questi convenzionati;

b) i soggetti legati da rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice, comandati presso l'istituto di patronato e di assistenza sociale con provvedimento notificato alla competente direzione provinciale del lavoro.

2. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare per l'attività di patrocinio, in nome e per conto dei propri assistiti, persone diverse dagli operatori di cui al comma 1.

3. In caso di inottemperanza al divieto di cui al comma 2, all'istituto di patronato e di assistenza sociale non è riconosciuto il contributo previsto per le attività svolte ai sensi dell'articolo 2 nella sede in cui si è verificata la violazione.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori che operino in modo volontario ed in forma gratuita, con compiti di mera istruzione delle pratiche, con l'esclusione dei poteri di rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 3, di divulgazione delle informazioni, ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione, per la quale è consentito solo l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente direzione provinciale del lavoro.

5. Resta ferma la responsabilità per danni dell'operatore, solidalmente con il proprio istituto di patronato e di assistenza sociale, nonché del medico e del legale convenzionato, relativamente alla lesione dei diritti dell'assistito.

Art. 11.

(Contributo al finanziamento)

1. Ai fini del finanziamento delle attività svolte per il conseguimento in via ammini-

strativa, in Italia ed all'estero, delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dal prelevamento dell'aliquota dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nonché da tutti gli altri istituti che gestiscono le varie forme della previdenza obbligatoria.

2. Il fondo di cui al comma 1, salvo una quota dello 0,1 per cento del suo ammontare da utilizzare per i controlli delle sedi degli istituti di patronato operanti all'estero, non può avere destinazione diversa da quella indicata. Esso è versato in un conto di rotazione intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Per le attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il sistema di finanziamento è determinato:

a) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

b) in relazione alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

4. Il meccanismo di finanziamento relativamente alle attività esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), escluse quelle già finanziate ai sensi delle lettere *a*) e *d*), nonché dell'articolo 4, è disciplinato sulla base delle rispettive convenzioni.

5. Per le attività diverse di cui all'articolo 5, comma 1, svolte in favore dei singoli, il contributo al finanziamento è posto a carico dei beneficiari, in applicazione dei tariffari previsti dall'articolo 5, comma 2.

6. Con regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono determinate le modalità di ripartizione e corresponsione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione della quota percentuale del fondo da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e quella da destinare al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

b) individuazione delle attività svolte in Italia all'estero, da assumere a riferimento per la ripartizione del fondo e modalità per il loro aggiornamento periodico, previo confronto con le parti interessate;

c) documentazione dell'attività rilevata e certificata da parte degli enti di cui al comma 1, prevedendo modalità e termini di presentazione, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di istanze di rettifica della rilevazione;

d) esclusione delle spese sostenute per l'assistenza legale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della risoluzione delle controversie con le amministrazioni pubbliche;

e) modalità di definizione di eventuali discordanze nella rilevazione dell'attività,

da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) modalità di verifica e controllo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale;

g) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di ripartizione del fondo.

7. All'erogazione del contributo al finanziamento relativo all'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è svolta l'attività. Nel caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero, si provvede entro il predetto termine all'erogazione di una quota pari all'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, sono applicati i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

9. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dalla presente legge, la titolarità per la sottoscrizione delle stesse è attribuita alle articolazioni regionali e provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono porre a carico degli assistiti un contributo a favore del medico e del legale di parte per l'attività di contenzioso amministrativo, in conformità a quanto disposto rispettivamente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. I suddetti decreti sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato e di assistenza sociale ed avvocati e medici da notificare ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

12. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) erogazioni liberali;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativamente alle attività di cui all'articolo 3. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le confederazioni e le associazioni promotrici, può sciogliere gli organi dell'amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone lo scioglimento dell'istituto di patronato e nomina un liquidatore, nei casi in cui:

- a) l'istituto di patronato e di assistenza sociale non sia più, per qualsiasi motivo, in condizione di funzionare;

b) l'istituto presenti, per due esercizi consecutivi, un disavanzo economico e lo stesso non sia ripianato dal soggetto promotore entro il biennio successivo;

c) siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1;

d) non sia concessa la convalida del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

Art. 13.

(Pubblicità organizzativa)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) fornire entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici relativi, separatamente, alle attività svolte, nonchè quelli relativi alla struttura organizzativa.

Art. 14.

(Trattamento fiscale)

1. Gli atti posti in essere dagli istituti di patronato e di assistenza sociale e le attività dagli stessi svolte ai sensi della presente legge, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, sono esenti da imposte e tasse.

2. Le entrate derivanti dall'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, sono sottoposte al regime tributario riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del

comma 188 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 27 marzo 1980, n. 112, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

